



COMUNE DI BUGGIANO
(Provincia di Pistoia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14

del 25/05/2022

OGGETTO: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022**

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di Maggio alle ore 21:15, nel Palazzo Comunale, previa osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
BETTARINI DANIELE	SINDACO	P	
FANTOZZI MICHELE	PRES. DEL CONS. COM.LE	P	
FALSENI RITA	VICE PRES. CONS. COM.LE		AG
GHILARDI GIACOMO	CONSIGLIERE	P	
GHERARDI KATIA	CONSIGLIERE	P	
BARONTINI CRISTINA	CONSIGLIERE	P	
MAZZONCINI CLAUDIO	CONSIGLIERE	P	
SPERANZOSO LORENZO	CONSIGLIERE	P	
RICCI DANILO	CONSIGLIERE	P	
GRIFO' GIACOMO	CONSIGLIERE		AG
BERNARDI GIACOMO	CONSIGLIERE		A
PELLEGRINI VALERIO	CONSIGLIERE	P	
VERNACCHIO ANTONELLA	CONSIGLIERE	P	

Totale Presenti: 110

Totale Assenti: 2

Risultano presenti gli Assessori Esterni: ANDREA TADDEI e GIOVANNA BAGNATORI.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Fancesca Grabau il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Michele Fantozzi in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Nomina Scrutatori i Sigg.: Cristina Barontini, Claudio Mazzoncini, Katia Gherardi.

**RIENTRA IL SINDACO ED ESCE IL CONSIGLIERE CRISTINA BARONTINI
RISULTANO 9 PRESENTI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

“

Visti:

- l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dal D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, “Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici” che cita: “1. *Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*”;
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27 comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che cita: “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.....omissis.....*”;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che cita: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;

Evidenziato che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;
- i commi da 739 a 783, che ridisciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

Viste tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- Il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- Il comma 749, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- Il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- Il comma 751, che stabilisce l'esenzione a decorrere dall'anno d'imposta 2022 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "beni merce");
- Il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- Il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per le abitazioni locatè a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di Bilancio 2022), che prevede per l'anno 2022 una riduzione al 37,5 % dell'IMU dovuta dai pensionati esteri in regime di convenzione internazionale con l'Italia (la riduzione d'imposta passa dal 50% al 62,5%).

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- er i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- er i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

- er le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

PROPONE DI DELIBERARE

A) Le seguenti aliquote IMU per l'anno 2022:

- bitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- abbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- abbricati classificati nella categoria catastale: C/1 "negozi e botteghe"; C/3 "laboratori per arti e mestieri", D/1 "opifici", D/2 "alberghi e pensioni", D/3 "teatri e cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili", D/4 "case di cura e ospedali", D/7 "fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale" e D/8 "fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale" aliquota pari al 10,60 per mille;
- abbricati classificati nella categoria catastale: D/5e D/6 "Istituti di credito, cambio ed assicurazione" aliquota pari al 10,60 per mille;
- abbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- erreni agricoli: aliquota pari al 10,60 per mille;
- ree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;
- er le abitazioni concesse in uso / comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo e secondo grado in senso ascendente e discendente a condizione che il soggetto che lo utilizza vi abbia stabilito la propria residenza e vi abbia effettiva dimora: aliquota pari al 9,10 per mille;

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di

mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

“

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'Art. 3 D.L. 174/2012.

Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 del 18 agosto 2000;

Con voti 7 Favorevoli, 2 Astenuti (Ricci, Gherardi), nessun Contrario su 9 presenti e 7 votanti.

DELIBERA

1) Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione

2) di dare atto che:

- sono stati resi i pareri dai competenti organi tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi (D.Lgs.267/2000 art.124 comma 1 s.m.i. e L. 69/2009 art.32);
- il presente provvedimento, contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio, sarà comunicato ai capigruppo consiliari (D.Lgs. 267/2000)
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e diverrà esecutivo decorso 10 giorni dalla fine della pubblicazione (D.Lgs.267/2000 art.124 comma 1 s.m.i. e L. 69/2009 art.32);

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/2000;

Il Consiglio Comunale con voti: 7 Favorevoli, 2 Astenuti (Ricci, Gherardi), nessun Contrario su 9 presenti e 7 votanti. approva l'immediata eseguibilità dell'Atto;

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente del Consiglio
Comunale**

Michele Fantozzi

Il Segretario

Dott.ssa Fancesca Grabau

=====

fattispecie	norma di riferimento	aliquota stabilita dalla legge	aliquota massima che può essere stabilita dal comune		ALIQUOTA STABILITA DAL COMUNE DI BUGGIANO
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019		Esente		Esente
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,5%*	0,6%*		0,6%
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,86% (0,76% riservato allo Stato)	1,06%		1,06%
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	(esenti dal 2022)	(esenti dal 2022)		esente
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1%	0,1%		0,1%
altri fabbricati (fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta in senso ascendente e discendente di I e II grado)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	1,06%		0,91%
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	1,06%		1,06%
Altri fabbricati	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%		1,06%	1,06%
Terreni	art. 1, c. 754, L. n. 160/19	0,86%		1,06%	1,06%